

BURC n° 07 del 28 gennaio 2002

Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 2650 del 31 dicembre 2001

URBANISTICA - Comune di Cetara (Sa) - Adeguamento piano regolatore generale al piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino-amalfitana - competenze comunità montana "Penisola amalfitana" - LL.RR. 20/3/1982 n. 14 Tit. Il par. 5 e 27/6/1987 n. 35 - Controllo di conformità - Ammesso al visto condizionato.

IL PRESIDENTE

omissis
DECRETA

- Nell'ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla LL.RR. 20.3.1982 n. 14 Tit. 11 Par. 5 e 27.6.1987 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, il Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Urbanistico Territoriale (P.U.T.) dell'Area Sorrentino-Amalfitana, del Comune di CETARA (SA), dallo stesso adottato con deliberazione consiliare n. 3 del 6.2.1997, ed approvato dalla comunità Montana "Penisola Amalfitana" con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 145 del 17.7.2001, E' AMMESSO AL VISTO DI CONFORMITA',

- a condizione che l'Ente delegato, sentito il Comune, ai sensi della circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001, introduca nel P.R.G. gli adeguamenti qui di seguito riportati:

1. nella Tav. 11 (aggiornata ottobre 2000) inserire una norma che disciplini la fascia di rispetto cimiteriale ai sensi del punto 1.7, Tit. II delle Direttive Allegate alla L.R. 14/82, compatibilmente con la Zona Territoriale del P.U.T. interessata;

2. nelle Tavv. 9 e 10, rispettivamente: Zonizzazione e Zonizzazione centro urbano (aggiornate ottobre 2000) riportare la perimetrazione della fascia di rispetto cimiteriale;

3. nella Tav. 1, Relazione, a pag. 25 (aggiornata ottobre 2000) va eliminata la sub area 6, atteso che la previsione di reperire la residua superficie occorrente per il soddisfacimento degli standard per l'istruzione a livello di coordinamento delle "SubAree 5 e/o 6", va limitata alla sola- Sub-Area 5 di appartenenza, come prescritto dall'art. 11 della L.R. 35/87;

4. nella Tav. 11 - Norme di Attuazione - (aggiornata ottobre 2000) all'art. 6 - Zona C - Espansione - inserire la specificazione che ai sensi dell'art. 12 della L.R. 35/87, i nuovi vani da realizzare ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 9 della medesima l.r., vanno riservati al 100% "ai soli abitanti delle abitazioni malsane da

sostituire e delle abitazioni sovraffollate";

5. nella Tav. 11 - Norme di Attuazione - (aggiornata ottobre 2000) l'art. 8 - Attrezzature pubbliche - nella "Sottozona F12, ricadente in Z.T. 1A del P.U.T. nella parte relativa al ripristino dei sentieri, va eliminato il periodo "(max m. 3 tutto compreso)", in quanto 6 in contrasto con la definizione di sentiero naturale e con le prescrizioni dell'art. 23 della L.R. 35/87 che fissa tali dimensioni massime solo alla viabilità minore;

6. nella tav. 11 - Norme di Attuazione - (aggiornata ottobre 2000) all'art. 10 - Piani Particolareggiati di Esecuzione, l'ultimo capoverso di pag. 15 va sostituito con il seguente: I piani esecutivi di cui sopra ai punti 1, 2, 3 e 5, sono di iniziativa pubblica, quelli di cui al punto, 4 sono di iniziativa privata", in quanto i piani di recupero di iniziativa privata contrastano con l'art. 19 della L.R. 35/87 che prescrive la sola iniziativa pubblica;

- e nell'intesa che il Comune di Cetara (Sa) provveda:

a) alla trasmissione del parere favorevole reso dalla competente Soprintendenza in ordine alla Tav. 9.1 - Rilevazione dei beni di interesse Storico, Artistico, Ambientale, Naturalistico, ed Archeologico (aggiornata ottobre 2000);

b) alla trasmissione dell'attestazione rilasciata dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, competente per territorio, in ordine alla verifica della congruità della perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico,

c) all'adeguamento del Piano Regolatore Generale ai sensi delle LL.RR. L.R. 7.1.2000 n. 1 e 28.11.2000 n. 16, recanti rispettivamente "Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale", e "Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche.

- Le Amministrazione interessate sono tenute alla stretta osservanza di quanto disposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001.

- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

- Avverso il presente provvedimento é ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero é ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

31 dicembre 2001

p. il Presidente
L'Assessore Delegato
Avv. Marco Di Lello